

Le Novità della Legge di Bilancio 2022

Dott. Ernesto Gatto, Commercialista in Palermo e Rappresentante
del CNDCEC a Bruxelles presso Accountancy Europe

PROGRAMMA DEL WEBINAR

Il terremoto scatenato sui bonus edilizi da Decreto anti frode e Legge di Bilancio 2022

La Super Ace per gli incrementi patrimoniali realizzati nel 2021

L'Abolizione dell'Irap per le Imprese individuali ed i Professionisti

Le note di variazione Iva emesse all'inizio della procedura concorsuale

La sospensione degli ammortamenti anche per l'anno 2021

La riforma dell'Irpef con la riduzione delle aliquote ed il potenziamento delle detrazioni

Le nuove regole per la fatturazione elettronica nei rapporti con l'estero

Il nuovo impianto dei crediti d'imposta del Piano di Transizione 4.0

Le scelte che dovranno fare i coniugi ai fini IMU se posseggono due immobili

Le novità che dovranno affrontare gli enti non commerciali

NOVITA' SUPERBONUS ED ALTRI INTERVENTI IN EDILIZIA

Le norme del Decreto Anti Frode (Dl. 157/2021) sono state trasfuse nella Legge di Bilancio 2022 (Legge 234/2021)

Esteso l'obbligo del visto di conformità ai casi in cui il Superbonus (non i bonus minori) sia fruito dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi



Per i soli interventi di riqualificazione energetica, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, si continuerà a fare riferimento al Dm. 6 agosto 2020

In attesa del decreto attuativo, sia ai fini del Superbonus che dei bonus minori, i tecnici potranno attenersi al prezziario DEI per asseverare la congruità delle spese



Il visto di conformità potrà essere evitato qualora il beneficiario trasmetta direttamente o tramite il sostituto d'imposta la dichiarazione precompilata

NOVITA' SUPERBONUS ED ALTRI INTERVENTI IN EDILIZIA

Fino al 2021 il compenso per l'apposizione del visto di conformità rientra tra le spese detraibili soltanto per quelle relative al Superbonus 110%



Per le imprese cui si applica invece il criterio di competenza, i nuovi obblighi entrano in vigore in relazione alle fatture emesse dopo il 12 novembre 2021

Tutte le modifiche introdotte dal Decreto anti frode entrano in vigore per i pagamenti **successivi al 12 novembre 2021** (criterio di cassa)



Nei casi normativamente previsti (credito Irpef oltre € 5.000) l'apposizione del visto di conformità sull'intera dichiarazione assorbe il nuovo obbligo

NOVITA' SUPERBONUS ED ALTRI INTERVENTI IN EDILIZIA

Ricordiamo che la comunicazione deve essere inviata entro il **16 marzo** dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione



Il decreto anti frode ha esteso l'obbligatorietà dell'asseverazione della congruità delle spese e del visto di conformità ai bonus diversi dal 110%

Anche per la cessione delle rate residue successive alla prima, il beneficiario dovrà dotarsi di asseverazione delle spese e visto di conformità



Si tratta degli interventi per ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, bonus facciate, adozione misure antisismiche e impianti fotovoltaici

NOVITA' SUPERBONUS ED ALTRI INTERVENTI IN EDILIZIA

Per i bonus diversi dal 110% asseverazione e visto di conformità non sono richiesti in caso di utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione Irpef



Gli unici interventi per i quali NON è consentito lo sconto in fattura o la cessione del credito sono il bonus mobili e arredi e l'installazione delle colonnine

Mentre in presenza di sconto in fattura, cessione a terzi dell'intero credito o delle rate residue, asseverazione e visto di conformità sono sempre obbligatori



Non assume alcuna rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito ma tale data va indicata nel modello di comunicazione

NOVITA' SUPERBONUS ED ALTRI INTERVENTI IN EDILIZIA

Per le comunicazioni all'Agenzia successive al 12/11 le nuove regole non si applicano in presenza di accordi tra le parti stipulati prima di tale data



Non sono soggette alla nuova disciplina le ulteriori cessioni successive al 12/11 di crediti comunicati prima di tale data in base ad accordi sempre antecedenti

Affinché non si applichino le nuove regole, oltre alla stipula degli accordi, anche le fatture ed i relativi pagamenti devono essere antecedenti al 12/11/2021



L'Agenzia entro 5 giorni dall'invio delle comunicazioni ha la facoltà di sospendere per non oltre 30 giorni gli effetti delle predette comunicazioni

NOVITA' SUPERBONUS ED ALTRI INTERVENTI IN EDILIZIA

Se all'esito dei controlli i rischi di frode sono confermati, la comunicazione si considera non effettuata e ciò è comunicato al soggetto che ha fatto l'invio



Se all'esito dei controlli i rischi di frode non sono confermati o decorsi nel silenzio 30 giorni, la comunicazione produce gli effetti previsti dalla legge



Nei casi di sospensione dello sconto o cessione, il termine di utilizzo del credito per una futura cessione è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione (max 30 giorni)

NOVITA' SUPERBONUS ED ALTRI INTERVENTI IN EDILIZIA

Soggetti obbligati alla trasmissione della comunicazione all'Agenzia

Per tutti i tipi di bonus, in caso di interventi effettuati sulle singole unità immobiliari esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall'amministratore del condominio

Per la cessione del credito relativamente a rate residue non fruite, l'invio deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per quelli effettuati sulle parti comuni di un edificio

NOVITA' SUPERBONUS ED ALTRI INTERVENTI IN EDILIZIA

Circolare 16/E/2021

L'asseverazione di congruità delle spese può essere rilasciata anche in assenza di un SAL o di fine lavori ma è necessario che i lavori risultino perlomeno iniziati



Ad esempio per il bonus facciate: il fornitore entro il 2021 fattura il 100% del corrispettivo applicando lo sconto del 90% con pagamento del 10% da parte del committente entro fine anno 2021

Ciò apre alla possibilità di rilasciare anche il visto di conformità alle stesse condizioni liberando la serenità delle banche e degli altri intermediari nell'accettare tali cessioni



Perché questo schema funzioni, non è necessario che i lavori siano iniziati entro il 31/12/2021 bensì entro il 16/03/2022 termine ultimo per l'invio della comunicazione relativa alle spese 2021

NOVITA' SUPERBONUS ED ALTRI INTERVENTI IN EDILIZIA

Naturalmente gli importi di € 40.000 e € 30.000 vanno moltiplicati per il numero di unità che compongono il condominio

Per gli interventi, le cui spese sono sostenute nel 2022, volti al superamento e/o all'eliminazione delle barriere architettoniche, viene introdotta una detrazione del 75% da ripartire in 5 anni



Per tale forma di detrazione è ammesso lo sconto in fattura o la cessione del credito a terzi esattamente come avviene per tutte le altre detrazioni (ad eccezione del bonus mobili e colonnine di ricarica)

Gli interventi sono agevolati se effettuati in edifici già esistenti e nel limite massimo di spesa di € 50.000 su villette unifamiliari, € 40.000 in condomini tra 2 e 8 unità o € 30.000 in condomini con oltre 8 unità



Proprio in relazione al bonus mobili e arredi il limite massimo di spesa per il 2022 scende a € 10.000 (nel 2021 era pari a € 16.000) per poi scendere ulteriormente a € 5.000 nel 2023 e nel 2024

NOVITA' SUPERBONUS ED ALTRI INTERVENTI IN EDILIZIA

Vengono prorogati al 31/12/2024 tutti i bonus edilizi con delle differenze per il Superbonus, il Bonus facciate ed il Bonus per l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (spese max € 3.000)



Il Superbonus viene prorogato al 31/12/2022 per interventi di persone fisiche su edifici unifamiliari (villette) a condizione che al 30/06/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo

Il Superbonus viene prorogato per condomini, Onlus, Aps ed Odv al 31/12/2025 seppur con aliquote calanti (110% per il 2023, 70% per il 2024 e 65% per il 2025) ed al 31/12/2023 per IACP e cooperative edilizie



Il bonus facciate viene prorogato soltanto per il 2022 ma con detrazione ridotta dal 90% al 60%, mentre è scaduto inesorabilmente al 31/12/2021 il bonus per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

NOVITA' SUPERBONUS ED ALTRI INTERVENTI IN EDILIZIA

Per le spese sostenute dall'01/01/2022 sono considerate detraibili anche le spese professionali per l'asseverazione di congruità e per l'apposizione del visto di conformità



L'Agenzia dovrà altresì chiarire quali saranno i parametri massimi di spesa consentiti per i compensi professionali erogati ai tecnici abilitati ed ai Commercialisti in relazione alle loro rispettive attività

L'Agenzia delle entrate dovrà chiarire come si dovrà considerare il costo per la apposizione del visto di conformità in caso di dichiarazione con credito Irpef oltre € 5.000



Le asseverazioni relative ai S.A.L. del 30% o 60% le cui fatture sono emesse e pagate entro il 31/12/2021 potranno essere trasmesse all'ENEA entro il 16/03/2022 invece che entro il 31/12/2021

Il tecnico scriverà nelle note la frase: «*Il S.A.L. di cui alla presente asseverazione, l'emissione delle fatture allegata e i relativi pagamenti, per la parte dovuta, sono avvenuti entro il 31 dicembre 2021*»

NOVITA' SUPERBONUS ED ALTRI INTERVENTI IN EDILIZIA

Sono esclusi da asseverazione di congruità e da visto di conformità gli interventi di edilizia libera e quelli di costo complessivo fino a € 10.000 (ad eccezione del bonus facciate per il quale sono sempre necessari)



Da un lato quindi il limite di € 10.000 basterà da solo a tagliare fuori da qualunque adempimento opere minori quali la ristrutturazione di un bagno, la sostituzione degli infissi o l'installazione di una caldaia

La legge di Bilancio 2022 chiarisce con valenza retroattiva che ai fini della asseverazione della congruità dei prezzi possono validamente essere utilizzati i prezziari DEI calibrati su ogni singola regione



Dall'altro lato gli interventi di edilizia libera sono stati catalogati dal Decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture cui però si aggiungono gli altri interventi «liberati» da apposite norme regionali

ABOLIZIONE IRAP DITTE INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI

La situazione normativa
sino al 2021



Per le imprese ed i professionisti individuali l'Irap è sempre dovuta in presenza del requisito dell'autonoma organizzazione ma tale requisito non è mai stato declinato secondo parametri oggettivi e condivisi

Cassazione SS.UU.
Sentenza 9451/2016



L'utilizzo esclusivo di beni strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività e la presenza di un solo dipendente con funzioni meramente esecutive determina l'insussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione

La novità introdotta dal
2022 dalla Legge 234/2021



L'Irap non è più dovuta dagli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo in forma individuale qualunque sia il loro volume d'affari o la loro struttura aziendale o di Studio

L'Irap continuerà ad essere normalmente dovuta da società commerciali e associazioni professionali

COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER PRESTAZIONI OCCASIONALI

Con decorrenza dal
21/12/2021



In caso di avvio di un rapporto con lavoratori autonomi occasionali è stato introdotto l'obbligo di preventiva comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Configurazione
previdenziale del rapporto



Assenza di obblighi contributivi fino a quando il lavoratore non supera compensi annui pari a € 5.000 tenendo conto della globalità di tutti i committenti

Obblighi contributivi al
superamento della soglia di
€ 5.000 annui



Obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps con aliquota contributiva del 33,72% (24% per i pensionati o gli iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza)

COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER PRESTAZIONI OCCASIONALI

Ripartizione del carico
contributivo tra committente
e lavoratore



L'obbligo di versamento dei contributi è in capo al committente, il quale trattiene 1/3 dei contributi dovuti al lavoratore occasionale per poi versare l'intero importo

Modalità di effettuazione
della comunicazione



La comunicazione deve essere effettuata anche un attimo prima dell'avvio del rapporto a mezzo sms o posta elettronica (anche non certificata)

Regime sanzionatorio



L'omessa o ritardata comunicazione comporta una sanzione da € 500 a € 2.500 per ciascun rapporto di lavoro occasionale

COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER PRESTAZIONI OCCASIONALI

Nota INL n. 29 dell'11/01/2022

L'obbligo è limitato ai committenti che operano nella qualità di Impresa NON ai Professionisti



Esclusi dall'obbligo i rapporti con co.co.co. e quelli con i Professionisti titolari di Partita Iva

L'obbligo sussiste anche per le prestazioni svolte dai Professionisti se le prestazioni esulano dal codice Ateco dichiarato



Per i rapporti di lavoro in corso al 21/12 e per quelli iniziati tra il 21/12 e l'11/01 la comunicazione andrà effettuata entro il 18/01

Per i rapporti di lavoro avviati dopo l'11/01 la comunicazione andrà effettuata prima dell'avvio delle prestazioni



Le comunicazioni andranno inviate all'Inl del luogo ove si svolge la prestazione a ½ Sms, Mail o piattaforma lavoro intermittente,

Itl.ferrara-rovigo.occasionalispettorato.gov.it



La Nota contiene l'elenco degli indirizzi mail cui trasmettere la comunicazione

COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER PRESTAZIONI OCCASIONALI

Contenuti minimi della Comunicazione

1

Dati anagrafici del committente e del
prestatore

2

Luogo della prestazione

3

Sintetica descrizione dell'attività

4

Data di inizio e presumibile fine della
prestazione

5

Ammontare del compenso se previamente
stabilito

6

Se la prestazione va oltre la data fine prevista
sarà necessaria una nuova comunicazione

NUOVO LIMITE PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI

Limite per la
compensazione orizzontale
dei crediti sino al 2019



€ 700.000

Limite per la
compensazione orizzontale
dei crediti sino al 2020



€ 1.000.000

Limite per la
compensazione orizzontale
dei crediti dal 2021



€ 2.000.000

In sostanza la Legge 234/2021 ha messo a regime l'innalzamento che per il 2021 era provvisorio

NUOVO LIMITE PER L'UTILIZZO DEL CONTANTE

Limite per l'utilizzo del contante dal 2022



€ 999,99

Pagamenti frazionati



Il limite in questione vale anche quando il trasferimento di denaro sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati

Pagamenti a cavallo di anno



Si ritiene corretto l'utilizzo del contante in caso di pagamento di un acconto nel 2021 e del saldo nel 2022 in presenza di transazione complessivamente inferiore a € 2.000

Non sono ricomprese nei limiti in questione le transazioni in cui sia parte un istituto di credito

UTILIZZO MONETA ELETTRONICA NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Dal 1[^] gennaio 2022 i Professionisti e le Imprese devono consentire ai propri clienti il pagamento a mezzo moneta elettronica



In caso contrario, per ciascuna transazione, si applicherà la sanzione di € 30 maggiorata del 4% del pagamento dovuto

La sanzione non scatta semplicemente per non aver installato il POS in Studio, quanto per non aver consentito il pagamento



Tecnicamente il decreto prevede che il POS deve consentire il pagamento con almeno una carta di debito ed una carta di credito


La sanzione sarà comminata dalla Polizia giudiziaria su denuncia del cliente che non ha potuto effettuare il pagamento a 1/2 POS



Anche se si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 689/91, è espressamente esclusa l'applicazione del pagamento in misura ridotta di cui all'art.16

NOTE DI VARIAZIONE IVA ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

La recente risposta ad interpello 801 del 03/12/2021 ha riepilogato lo stato dell'arte nell'ambito delle note di variazione Iva



Dal 26/05/2021 le note di credito a seguito di procedure concorsuali possono essere già emesse all'avvio della procedura

Per avvio della procedura si intende



La data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi



La data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa,



Nulla cambia per le procedure esecutive individuali per le quali bisogna attendere l'infruttuosità della stessa

NOTE DI VARIAZIONE IVA ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Per i crediti collegati a procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021, valgono le regole pregresse

Le quali prevedevano la facoltà di emettere la nota di credito soltanto all'esito definitivo della procedura concorsuale

Scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto ovvero per il reclamo al decreto di chiusura per il fallimento

Il diritto all'emissione del documento è altresì esercitabile dalla data del decreto di omologazione un accordo di ristrutturazione dei debiti

Il diritto all'emissione del documento è anche esercitabile dalla pubblicazione nel Registro Imprese del piano attestato di risanamento

NOTE DI VARIAZIONE IVA ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

Circolare 20/E/2021

Non è più ritenuta necessaria l'insinuazione al passivo del creditore per poter validamente operare la variazione in diminuzione per mancato pagamento

La nota di variazione deve essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti

Il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione coincide con quello di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di emissione della nota

Infine, la Circolare chiarisce che tali termini sono perentori nel senso che il creditore non può posticipare l'emissione della nota entro la chiusura della procedura

Esempio: Sentenza dichiarativa di fallimento del 10/12/2021, il creditore può emettere la nota di variazione entro il 30/04/2022 ed esercitare la detrazione in una delle liquidazioni periodiche del 2022 ovvero, al più tardi, nella dichiarazione Iva 2022 da trasmettere entro il 30/04/2023

NOVITA' IN TEMA DI IVA E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal prossimo 01/07/2022 i dati delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia (anche se privati) andranno obbligatoriamente inviati utilizzando il tracciato xml della fattura elettronica



Per le operazioni attive la fattura elettronica conterrà le sette X nel campo «Codice Destinatario»



Per le operazioni attive la trasmissione dovrà avvenire nei normali termini già previsti per le fatture emesse a soggetti domestici



Per le operazioni passive l'integrazione o l'autofattura andranno inviate utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19



Per le operazioni passive dovrà avvenire entro il 15^ giorno del mese successivo a quello di ricezione documento o effettuazione operazione

NOVITA' IN TEMA DI IVA E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Naturalmente dal 3[^] trimestre 2022 non sarà più necessario l'invio dell'esterometro posto che tutte le transazioni saranno singolarmente comunicate all'Agenzia



Le fatture saranno annotate anche nel registro degli acquisti entro il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione Iva (30 aprile dell'anno successivo alla ricezione)

Facoltativamente si potrà anticipare al 1[^] gennaio 2022 la trasmissione sistematica allo Sdi delle fatture emesse e di quelle ricevute nei confronti di soggetti non residenti o non domiciliati in Italia in modo da evitare immediatamente l'esterometro

Per gli acquisti da soggetti UE il cessionario deve annotare le fatture nel registro vendite entro il 15[^] giorno del mese successivo alla ricezione con riferimento al mese precedente



Per gli acquisti da soggetti extra UE invece deve farsi riferimento ai termini ordinariamente previsti per le operazioni «interne» (autofattura da emettere entro 12 giorni dall'effettuazione)

Non essendo sempre presente una fattura, in questi casi per l'emissione dell'autofattura si dovrà fare riferimento al momento di effettuazione dell'operazione che coincide con la consegna del bene o l'ultimazione della prestazione

NOVITA' IN TEMA DI IVA E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Continua anche per il 2022 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie a persone fisiche



Dal 2022 l'Agenzia delle entrate potrà invalidare le lettere d'intento già emesse ed inibire l'emissione di nuove sulla base delle informazioni delle quali è in possesso

Dal 2022 tutti i Registratori Telematici devono essere adeguati al tracciato telematico versione 7.0



Il fornitore degli esportatori abituali riceverà dall'Agenzia una contemporanea diffida all'emissione di ulteriori fatture non imponibili che in ogni caso saranno scartate dal sistema

ACE INNOVATIVA 2021

Nel periodo d'imposta 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla fine dell'anno precedente, l'aliquota ACE è pari al 15%

Nel periodo d'imposta 2021 gli incrementi del capitale proprio rilevano per max € 5 mln. e comunque a partire dal primo giorno dello stesso periodo d'imposta

In alternativa alla deduzione dal reddito imponibile, l'agevolazione potrà essere fruita tramite credito d'imposta applicando le relative aliquote Ires o Irpef

ACE INNOVATIVA 2021

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo all'apporto del socio, alla rinuncia o alla delibera di accantonamento dell'utile 2021

Sono previsti meccanismi di salvaguardia con restituzione parziale del credito d'imposta usufruito nel caso in cui l'incremento del capitale proprio si dimostri solo temporaneo

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono inviare all'Agenzia apposita comunicazione con la quale potranno anche cedere a terzi tale credito

ACE INNOVATIVA 2021

Se ipotizziamo che domani i soci versino € 4.000.000 sotto forma di apporto di capitale alla società, il rendimento nozionale (15%) sarebbe pari a € 600.000 ed il credito d'imposta da utilizzare in compensazione ovvero il risparmio fiscale in ambito Ires (24%) sarebbe pari a € 144.000

Si segnala che solo per gli apporti dell'anno 2021 NON opera il ragguglio ad anno e gli stessi rilevano a partire dal 1[^] giorno dell'anno

Non si applica la norma che prevede che la base Ace non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio

La restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto al 2010 continuerà a godere del rendimento nozionale dell'1,3%

Sono assimilati ai versamenti in denaro da parte dei soci le loro rinunce totali o parziali ai crediti di natura finanziaria

ACE INNOVATIVA 2021

Qualora si voglia anticipare la fruizione del beneficio, ovvero qualora la sua fruizione sotto forma di onere deducibile dal reddito non si mostri remunerativa (si pensi ad una società in perdita o con un reddito esiguo) si potrà perfezionare la procedura di trasformazione dell'incentivo in credito d'imposta

L'entità del credito d'imposta sarà pari al 24% dell'Ace per le società di capitale, mentre potrà toccare vette più elevate per i soggetti Irpef

Questi ultimi andranno ad applicare (al 15% della variazione in aumento 2021 del patrimonio netto) la propria aliquota Irpef di riferimento

Che sarà per la ditta individuale quella del titolare e per la società di persone quelle del singolo socio (partendo dalla più bassa 23%)

ACE INNOVATIVA 2021

Costituiscono elementi di un potenziale incremento di patrimonio netto validi ai fini della Super Ace

Il versamento effettuato dai soci nel 2021 a titolo di apporto di capitale (non di finanziamento con obbligo di restituzione)

L'accantonamento a riserva degli utili relativi all'esercizio 2020 deliberati dall'assemblea dei soci nel corso del 2021

Attenzione: Per le ditte individuali e le società di persone rileva l'utile 2021

La rinuncia (totale o parziale) con atto di data certa da parte del socio a crediti di natura finanziaria vantati nei confronti della società

Non rileva la riserva da rivalutazione dei beni anche se è stata versata l'imposta sostitutiva in quanto trattasi di riserva di origine valutativa

A dire il vero tale riserva sarà rilevante dal momento in cui il bene rivalutato sarà ceduto

ACE INNOVATIVA 2021

La fruizione anticipata dell'incentivo sotto forma di credito d'imposta è consentita dal giorno successivo al versamento previa trasmissione di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate ed il codice per la compensazione del credito nel modello F24 è «6955»

Il relativo credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione, ceduto a terzi o richiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi

Si decade dall'agevolazione se nei due anni successivi il patrimonio netto si riduce per cause diverse dall'emersione di perdite di esercizio

Naturalmente in caso di «Recapture» sono previsti i diversi modi di restituzione a seconda della modalità di utilizzo del beneficio

ACE INNOVATIVA 2021

Dal 20/11/2021 è possibile trasformare l'onere deducibile in credito d'imposta tramite un apposito software gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate che resterà aperto fino al 30/11/2022

Entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta, l'Agenzia comunicherà al contribuente l'accettazione o il diniego

Il credito d'imposta non concorre alla base imponibile Irpef, Ires e Irap

Esempio: Ditta individuale con incremento patrimoniale anno 2021 pari a € 600.000 ed Ace (15%) pari a € 90.000

€ 15.000 x 23% = € 3.450
€ 13.000 x 27% = € 3.510
€ 27.000 x 38% = € 10.260
€ 20.000 x 41% = € 8.200
€ 15.000 x 43% = € 6.450
Credito d'imposta € 31.870

IL NUOVO QUADRO DEI CREDITI D'IMPOSTA DEL PIANO DI TRANSIZIONE 4.0

Le novità introdotte in materia dalla Legge di Bilancio 2022 sono penalizzanti ed invitano quindi le imprese ad imprimere una forte accelerazione ai propri programmi d'investimento

2022

- 1) Credito d'imposta beni ordinari 6% (fino a 2 mln.)
- 2) Credito d'imposta beni interconnessi 40% (fino a 2,5 mln.)
- 3) Credito d'imposta beni interconnessi 20% (fino a 10 mln.)
- 4) Credito d'imposta beni interconnessi 10% (fino a 20 mln.)

2023-2025

- 1) ~~Credito d'imposta beni ordinari 6% (fino a 2 mln.)~~
- 2) Credito d'imposta beni interconnessi 20% (fino a 2,5 mln.)
- 3) Credito d'imposta beni interconnessi 10% (fino a 10 mln.)
- 4) Credito d'imposta beni interconnessi 5% (fino a 20 mln.)

2022 - 2023

- 1) Credito d'imposta beni immateriali ord. 6% (solo anno 2022)
- 2) Credito d'imposta beni immateriali 4.0 20% (fino a 1 mln.)

2024 - 2025

- 1) ~~Credito d'imposta beni immateriali ord. 6% (fino a 1 mln.)~~
- 2) Credito d'imposta beni immateriali 4.0 15% (fino a 1 mln.)
- 3) Credito d'imposta beni immateriali 4.0 10% (fino a 1 mln.)

IL NUOVO QUADRO DEI CREDITI D'IMPOSTA DEL PIANO DI TRANSIZIONE 4.0

Si segnala soprattutto l'abolizione dal 2023 dei crediti d'imposta beni materiali e immateriali ordinari (i più diffusi e facili da ottenere) mentre vengono fortemente ridotti d'intensità tutti gli altri

Per guadagnare lo slittamento di sei mesi nella consegna del bene (sino al 30/06/2022)



Diventa fondamentale aver provveduto entro il 2021 a sottoscrivere l'ordine di acquisto ed aver liquidato un acconto almeno pari al 20% del prezzo complessivo

Al contrario migliora lo scenario per la Nuova Legge Sabatini che incassa uno stanziamento di € 180 mln. per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026

IL DIVIETO DI CUMULO CON GLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR

L'Art. 9 Reg. UE 241/2021, ponendo un esplicito divieto di doppio finanziamento del medesimo costo a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, aveva generato una situazione di allarme che meritava di essere definitivamente risolta

L'equivoco è stato chiarito dal MEF con la Circolare n. 33 del 31/12/2021 che ha dato il via libera al cumulo

Resta fermo il divieto di cumulo di diverse agevolazioni ove le stesse dovessero superare l'investimento

Non senza acrobazie la Circolare del Mef tenta di chiarire la differenza esistente tra divieto di «doppio finanziamento» e «cumulo», laddove il primo prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, mentre il secondo si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento che vengono in tal modo cumulate a copertura di diverse quote parti di un progetto d'investimento

IL DIVIETO DI CUMULO CON GLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR

D'altronde bisognava in qualche modo salvare la posizione assunta con Circolare 9/E/2021 in seno alla quale era stato chiarito che è consentito il cumulo con altre agevolazioni sui medesimi beni in misura non superiore al costo sostenuto tenendo conto del risparmio fiscale

Esempio - 1

Bene interconnesso acquistato da Alfa Srl dopo il 15/11/2020:
Costo € 100.000 con cumulo Bonus Sud (45%) e Bonus Italia 4.0 (50%)

Credito d'imposta Investimenti nel Mezzogiorno
(45%) = € 45.000

Risparmio fiscale (calcolato solo sulla parte non tassata) € 13.950

In questo caso il credito d'imposta Italia 4.0 può essere utilizzato al massimo per € 41.050

Credito d'imposta Piano di Transizione Italia 4.0
(50%) € 50.000

Totale agevolazioni = € 108.950
(non è consentito)

Il risparmio fiscale è calcolato in misura pari al 24% di Ires e 3,9% di Irap sul 50% dell'investimento (cioè la parte non imponibile)

IL DIVIETO DI CUMULO CON GLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR

Esempio - 2

Bene interconnesso ad alta automazione acquistato per € 20.000 dalla Ditta Mario Bianchi dopo il 15/11/2020 (reddito 2019 € 29.000) con cumulo Bonus Mezzogiorno (45%) e Bonus Italia 4.0 (50%)

Credito d'imposta Investimenti nel Mezzogiorno (45%) = € 9.000

Risparmio fiscale (Irpef 38% e Irap 3,9% calcolate su parte non tassata) € 4.190

In questo caso il credito d'imposta Italia 4.0 può essere utilizzato al massimo per € 6.810

Credito d'imposta Piano di Transizione Italia 4.0 (50%) € 10.000

Totale agevolazioni = € 23.190 (non consentito per la parte eccedente € 20.000)

Il risparmio fiscale è calcolato in misura pari al 38% di Irpef e 3,9% di Irap sul 50% dell'investimento (si trascurano le addizionali)

Se l'investimento è operato da una società di persone, l'amministratore acquisirà autocertificazione da parte dei soci sul rispettivo risparmio fiscale calcolato sulla rispettiva aliquota marginale Irpef

QUADRO GENERALE DEGLI INTERVENTI

Tabella riepilogativa

Periodo	Beni materiali "ordinari"	Beni immateriali "ordinari"	Beni materiali "4.0"	Beni immateriali "4.0"
2022	Credito d'imposta 6% Costi ammissibili max 2 milioni di euro	Credito d'imposta 6% Costi ammissibili max un milione di euro	Credito d'imposta nella misura del: - 40% fino a 2,5 milioni; - 20% tra 2,5 e 10 milioni; - 10% tra 10 e 20 milioni.	Credito d'imposta 20% Costi ammissibili max 1 milione di euro
2023	- (solo investimenti con prenotazione nel termine "lungo" del 30 giugno 2023)	- (solo investimenti con prenotazione nel termine "lungo" del 30 giugno 2023)	Credito d'imposta nella misure del: - 20% fino a 2,5 milioni; - 10% tra 2,5 e 10 milioni; - 5% tra 10 e 20 milioni.	Credito d'imposta 20% Costi ammissibili max 1 milione di euro
2024	-	-	Credito d'imposta nella misure del: - 20% fino a 2,5 milioni; - 10% tra 2,5 e 10 milioni; - 5% tra 10 e 20 milioni.	Credito d'imposta 15% Costi ammissibili max 1 milione di euro
2025	-	-	Credito d'imposta nella misure del: - 20% fino a 2,5 milioni; - 10% tra 2,5 e 10 milioni; - 5% tra 10 e 20 milioni.	Credito d'imposta 10% Costi ammissibili max 1 milione di euro

Ricordiamo che il Credito d'Imposta Mezzogiorno (fino al 45%) scadrà nel 2022 ma l'attuale modello CIM-17, necessario per l'istanza telematica, è ancora fermo al 2021 e si attende la nuova versione

LA RIFORMA DELL'IRPEF

**Scaglioni e aliquote
sino al 2021**



Da 0 a € 15.000 = 23%

Da € 15.000 a € 28.000 = 27%

Da € 28.000 a € 55.000 = 38%

Da € 55.000 a € 75.000 = 41%

Oltre € 75.000 = 43%

**Scaglioni e aliquote
dal 2022**



Da € 0 a € 15.000 = 23%

Da € 15.000 a € 28.000 = 25%

Da € 28.000 a € 50.000 = 35%

Oltre € 50.000 = 43%

La riforma si completa con l'aumento delle detrazioni sui redditi di pensione e lavoro autonomo, il forte incremento della detrazione spettante ai dipendenti anche per l'assorbimento del Bonus Renzi di € 100 mensili che resta solo per i redditi fino a € 15.000, e l'introduzione di micro detrazioni aggiuntive pari a € 65 per i dipendenti, € 50 per i pensionati e per gli autonomi

LA RIFORMA DELL'IRPEF

Analisi delle conseguenze pratiche - 1

I contribuenti che traggono maggior vantaggio (risparmio € 945 annui) dalla nuova curva delle aliquote, scaglioni e detrazioni, sono i dipendenti con reddito annuo pari a € 40.000 mentre per gli autonomi il culmine dei benefici si tocca con un reddito imponibile di € 50.000 (risparmio € 810 annui)

Nel nuovo modello le detrazioni spiegano i loro effetti per i redditi sino a € 50.000 mentre in passato per i redditi sino a € 55.000

Alle Città con disavanzo pro-capite oltre € 700 viene concessa la facoltà di fissare l'addizionale Comunale anche oltre il limite massimo dello 0,8%

Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo

LA RIFORMA DELL'IRPEF

Analisi delle conseguenze pratiche - 2

Permane ed anzi viene accentuata l'iniquità nel raffronto tra redditi di lavoro dipendente ed autonomo laddove ad esempio su un reddito di € 12.000 un dipendente non versa nulla mentre un autonomo versa € 1.666 e su un reddito di € 20.000 il primo versa € 2.058 mentre il secondo versa € 3.928 (è l'effetto delle diverse detrazioni)

A dire il vero lo squilibrio tra tassazione dei dipendenti e degli autonomi si ribalta in favore di questi ultimi laddove possano optare per il regime forfettario

Per i dipendenti le prime buste paga che registreranno le novità saranno quelle di marzo in cui verranno altresì conguagliati i primi due mesi dell'anno 2022

LA RIFORMA DELL'IRPEF

Analisi delle conseguenze pratiche - 3

Un incredibile concatenarsi di eventi spingerà numerosi contribuenti ad abbracciare il regime forfettario anche in quei casi in cui tale regime non appariva conveniente

Infatti l'assegno unico per i figli (da marzo 2022) sostituirà le detrazioni e gli assegni familiari che sarebbero andati perduti con il transito da dipendente o da semplificato a forfettario

In questo contesto, è chiaro che il nuovo forfettario potrà da un lato applicare il regime di tassazione di estremo favore (5% o 15%) e contestualmente percepire l'assegno unico universale per i figli

Altre spinte verso il regime forfettario derivano dalla trasformazione in credito d'imposta del super ed iper ammortamento, nonché dalla possibilità di sostituire la detrazione Irpef sugli interventi in edilizia con lo sconto in fattura o la cessione del credito a terzi

LE NOVITA' IN CAMPO IMU

Dal 2022 sono esonerati dall'obbligo di versamento dell'Imu i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

Dal 2022, in caso di coniugi con residenze in comuni diversi, gli stessi dovranno scegliere l'immobile sul quale godere dell'esonero

Fino al 2021 in questi casi (secondo giurisprudenza di Cassazione) entrambi i coniugi erano costretti al versamento dell'IMU

LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI 2021

I soggetti OIC che nel 2020 hanno sospeso la contabilizzazione degli ammortamenti in forza dell'art. 60 DI. 104/2020 possono facoltativamente sospendere anche gli ammortamenti 2021

Ricordiamo che la scelta non ha alcuna conseguenza fiscale in quanto viene operata una variazione in diminuzione dal reddito pari alla quota non contabilizzata

Si attende conferma che la sospensione 2021 sia limitata a coloro i quali la hanno già applicata nel 2020 anche se ciò non sembra avere alcuna logica

LE NOVITA' PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Le Onlus iscritte all'anagrafe regionale presso la Dre al 22/11/2021 potranno continuare anche per il 2022 a partecipare al riparto del 5 x mille secondo la normativa previgente

Le Odv e le Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione dai registri regionali al Runts potranno accreditarsi per il riparto 2022 entro il 31/10/2022

Indipendentemente dalle loro rispettive previsioni statutarie gli enti non commerciali potranno tenere le assemblee a distanza fino al 31/07/2022

Ai fini del riparto del 5 x mille, nulla cambia per gli altri enti non commerciali che se vorranno partecipare al riparto 2022 dovranno accreditarsi attraverso il Runts entro il prossimo 10 aprile

LE NOVITA' PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Con Nota 19740 del 29/12/2021, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le Onlus, Odv e Aps sono tenute alla redazione del bilancio 2021 secondo gli schemi rigidi introdotti dal Dm 05/03/2020

Naturalmente questo obbligo di redazione non comporterà alcun obbligo di deposito al Runts fino a quando tali enti non vi si iscriveranno

I suddetti enti con entrate complessive annue nel 2021 inferiori a € 220.000 potranno optare per la redazione del solo Rendiconto semplificato per cassa

Il chiarimento del Ministero libera la redazione del bilancio 2021 secondo qualunque schema, anche diverso da quelli previsti dal Dm 05/03/2020, per gli enti nn commerciali diversi da Onlus, Odv e Aps (ad esempio Associazioni, Comitati e Fondazioni)

LE NOVITA' PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

Le operazioni degli enti associativi effettuate verso gli associati dietro versamento di corrispettivi specifici potranno beneficiare dell'esclusione dall'obbligo di fatturazione sino al 31/12/2023

Tale provvedimento tenta di chiudere definitivamente la procedura d'infrazione della UE nei confronti del nostro Paese

Infatti la normativa comunitaria prevede per tali operazioni il regime di esenzione dall'Iva piuttosto che di esclusione

In sostanza dal 2024 le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dalle associazioni ai propri soci dovranno essere obbligatoriamente fatturate in regime di esenzione ex art. 10

Grazie e arrivederci